

**DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2014**  
**534/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI PUNTI DI PRELIEVO RELATIVI ALLA SOCIETÀ RFI S.P.A., AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE PARTITE DI SETTLEMENT PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME TARIFFARIO SPECIALE PREVISTO DAL TIT**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 ottobre 2014

### **VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 17 aprile 2003, n.83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1963, n.730 (di seguito DPR 730/63);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n.111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" (di seguito: TIS), come successivamente modificato ed integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIT), come successivamente modificato ed integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- la comunicazione della Società Rete Ferroviaria Italiana del 28 gennaio 2013 (prot. Autorità n. 003894 del 28 gennaio 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- il regime tariffario speciale, per una determinata quantità di energia elettrica consumata, spettante alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell’articolo 4 del decreto DPR 730/63, costituisce un onere generale del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 83/03;
- tale regime tariffario speciale è diversificato in funzione della finalità di utilizzo dell’energia elettrica prelevata ed in particolare in relazione all’uso trazione e alla fornitura per usi diversi (di seguito: altri usi).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC, è attualmente definita nella Parte V del TIT;
- l’Autorità stabilisce la corresponsione, da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A., di una componente tariffaria compensativa, calcolata secondo le modalità dell’articolo 71.3, del TIT (di seguito: componente compensativa);
- ai fini della corretta determinazione della suddetta componente compensativa risulta necessario conoscere la quantità di energia utilizzata per ciascuno scopo, uso trazione o altri usi, ed il relativo esborso, su cui applicare i criteri specifici di calcolo e ciò in particolare in relazione al corrispettivo di vendita per la determinazione del parametro *b* di cui alla medesima componente, ai sensi del comma 2.3 della deliberazione ARG/elt 47/08.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 4.5, della deliberazione 111/06 stabilisce il principio di unicità dei contratti di dispacciamento e trasporto da parte di un unico soggetto;
- deroghe alle disposizioni di cui al precedente alinea possono essere previste esclusivamente al fine di assicurare la sicurezza e corretta gestione del sistema;
- la deliberazione 456/2013/R/eel, ai fini di consentire una migliore gestione dei clienti finali in salvaguardia dal punto di vista del sistema, ha introdotto l’obbligo, per gli esercenti la salvaguardia, di sottoscrivere con Terna e con le imprese distributrici contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto riferiti ai soli

punti serviti in salvaguardia, con la conseguenza che eventuali punti di prelievo serviti nell'ambito del mercato libero a decorrere dal 1 gennaio 2015 saranno oggetto di un separato e distinto contratto.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- al fine di affinare la determinazione della componente compensativa, introdurre l'obbligo, per la società Rete Ferroviaria Italiana (di seguito: RFI), utente del dispacciamento in relazione ai punti di prelievo oggetto del presente provvedimento, di sottoscrivere con Terna e con le imprese distributrici contratti distinti per i punti di prelievo afferenti alle forniture uso trazione da quelli afferenti gli altri usi;
- ai fini del precedente alinea, prevedere che, entro il 10 novembre 2014, Terna comunichi alle imprese distributrici e al SII, secondo modalità dalla medesima definite, i contratti di dispacciamento di cui RFI risulterà titolare in relazione a ciascuna tipologia di fornitura;
- stabilire che le imprese distributrici provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti in ciascun contratto ai sensi del precedente alinea dal 1 gennaio 2015

**DELIBERA**

1. di prevedere che la società RFI proceda, entro il 5 novembre, a richiedere a Terna la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento riferito ai soli usi trazione con la conseguenza che eventuali punti di prelievo relativi a forniture diverse debbano essere oggetto di un separato e distinto contratto; tale richiesta deve riportare le imprese distributrici che risultano controparti dei contratti di trasporto con riferimento ai medesimi punti di prelievo;
2. di prevedere che, entro il 10 novembre 2014, Terna comunichi a ciascuna impresa distributtrice e al SII il contratto di dispacciamento di cui al precedente alinea e che le imprese distributrici interessate provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo per la tipologia usi trazione in tale contratto a decorrere dal 1 gennaio 2015;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico, a Terna, alla società RFI e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*